



REGIONE BASILICATA

Regolamento regionale, 30 giugno 2025, n. 1

“Iscrizione nel Registro regionale dei Comuni con prodotti a Denominazione Comunale”

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l’articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 56 dello Statuto regionale che disciplina la potestà regolamentare;
- VISTO** l’art 4 della Legge Regionale 10 agosto 2022 n. 23 *“Istituzione del registro regionale dei comuni con prodotti a denominazione comunale”*
- VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 194 adottata nella riunione del 09/04/2025;
- ACQUISITO** il parere della Commissione consiliare competente acquisito con nota prot. n. 122507 del 23/05/2025;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 325 adottata nella riunione del 27/06/2025, di approvazione definitiva del regolamento;

emana il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 **(Finalità e oggetto)**

1. Il presente Regolamento regionale disciplina l’iscrizione nel Registro regionale dei prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.), ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 10 agosto



REGIONE BASILICATA

2022, n. 23 (*Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a Denominazione Comunale*), per promuovere la conoscenza dei Comuni con prodotti De.Co..

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento regionale si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Legge: Legge Regionale n. 23 del 2022;
 - b) Regione e/o Ufficio regionale competente: Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Giunta Regionale della Basilicata, al quale sono demandate tutte le attività di competenza regionale salvo sia diversamente previsto;
 - c) De.Co.: prodotti a Denominazione Comunale;
 - d) Registro: Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.;
 - e) Determinazione: determinazione del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - f) Coordinamento: Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
 - g) Prodotto De.Co.: prodotto agroalimentare o gastronomico, ricetta, prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, festa, fiera, sagra, tecnica particolare di coltivazione o di allevamento locale.

Art. 3 (Registro dei Comuni con prodotti De.Co.)

1. Il Registro è tenuto dalla Regione.
2. L'ambito di operatività del Registro è definito dal territorio della Regione Basilicata.
3. Il Registro contiene, per ogni prodotto De.Co., un disciplinare di produzione avente almeno le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del prodotto;
 - b) Comune cui il prodotto è territorialmente legato;



REGIONE BASILICATA

- c) eventuale riferimento a zone, contrade e località, nel caso in cui sia interessata un'area delimitata rispetto all'intero territorio comunale;
 - d) descrizione del prodotto negli eventuali vari formati, con allegata documentazione fotografica: colore, consistenza, pezzatura, forma, sentori all'olfatto ed al gusto - ove ricorra - per i prodotti alimentari; nota descrittiva delle ritualità, delle consuetudini, delle radici storiche per le manifestazioni, fiere e sagre;
 - e) breve nota storica sull'origine e l'evoluzione del prodotto, con particolare riferimento all'indicazione dell'epoca in cui la produzione è iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita;
 - f) relazione esplicativa relativa al legame del prodotto con il territorio comunale;
 - g) per le produzioni alimentari:
 - descrizione delle procedure produttive con particolare riferimento alle materie prime impiegate, alle modalità di lavorazione, stagionatura, conservazione, confezionamento;
 - descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
 - h) elenco dei produttori riconosciuti dal Comune richiedente l'iscrizione, con le seguenti informazioni: denominazione, forma societaria, Partita IVA, Codice Fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, sede legale, sede operativa, recapiti ed eventuali siti internet;
 - i) elenco delle eventuali forme associative dei produttori o di altri soggetti interessati al prodotto;
 - j) provvedimento di istituzione della De.Co. da parte del Comune.
4. Il Registro è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Basilicata. La struttura del Registro è costituita da sezioni e campi informativi di seguito elencati:

Sezioni:

- prodotto agroalimentare o gastronomico;
- ricetta;
- prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;
- festa;
- fiera;
- sagra;



REGIONE BASILICATA

- tecnica particolare di coltivazione o di allevamento locale.

Campi informativi:

- denominazione del prodotto;
- Comune cui il prodotto è territorialmente legato;
- descrizione del prodotto;
- breve nota storica sull'origine e l'evoluzione del prodotto;
- relazione esplicativa relativa al legame del prodotto con il territorio comunale;
- per le produzioni alimentari:
 - descrizione delle procedure produttive;
 - descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- elenco dei produttori riconosciuti dal Comune richiedente l'iscrizione;
- elenco delle eventuali forme associative dei produttori o di altri soggetti interessati al prodotto;
- provvedimento di istituzione della De.Co. da parte del Comune.

Art. 4

(Requisiti minimi di iscrizione dei prodotti nel Registro)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, i prodotti De.Co. devono possedere almeno i seguenti requisiti:
 - a) riconducibilità alle categorie di seguito elencate previste dalla Legge Regionale:
 - prodotto agroalimentare o gastronomico;
 - ricetta;
 - prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;
 - festa;
 - fiera;
 - sagra;
 - tecnica particolare di coltivazione o di allevamento locale.
 - b) produzione esclusiva nell'ambito di uno specifico territorio di uno o più Comuni, o di parte di un Comune e presenza sul territorio, comprovata dalla diffusione territoriale, dall'uso e dai soggetti che detengono, realizzano o praticano la produzione o l'utilizzo della De.Co.;



REGIONE BASILICATA

- c) legami con la storia, la cultura e le tradizioni locali comprovati da testimonianze, prove documentali e/o bibliografia;
- d) preparazione, con ingredienti genuini e di qualità, secondo gli usi e le tradizioni locali e in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, in caso di prodotti alimentari.

Art. 5

(Casi di incompatibilità dell'iscrizione nel Registro)

1. Non possono essere iscritti nel Registro prodotti le cui caratteristiche o la cui denominazione, compresi i sinonimi registrati, sono riconducibili:
 - a) a prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) iscritti nell'elenco regionale di cui al Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (*Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*);
 - b) a prodotti già registrati o in corso di registrazione:
 - ai sensi del Regolamento UE n. 1143/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 787/2019 e (UE) n. 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - quelli con denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;
 - quelli rientranti in un Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ) secondo i requisiti previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 dicembre 2022 (*Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootechnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento UE n. 807/2014 che abroga il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione*).
 - c) I siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la



REGIONE BASILICATA

salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167.

2. Non possono essere iscritti nel Registro i prodotti oggetto di brevetto.
3. La Regione con determinazione provvede alla cancellazione d'ufficio dei prodotti De.Co. iscritti nel Registro che conseguono i riconoscimenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6

(Modalità di iscrizione e di aggiornamento del Registro)

1. Le domande di iscrizione nel Registro, sottoscritte digitalmente dal Sindaco del Comune proponente, devono essere inviate a mezzo pec all'indirizzo ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it, unitamente al disciplinare del prodotto contenente le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La domanda di iscrizione, previa istruttoria tecnica, può essere approvata, rigettata o soggetta a integrazioni.
3. L'iscrizione nel Registro è disposta con determinazione dirigenziale.
4. Il Registro è costantemente aggiornato.

Art. 7

(Logo del Registro e concessione d'uso)

1. Il logo del Registro è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "De.Co." – Basilicata, contiene il nome del prodotto, così come da iscrizione nel Registro, la denominazione del Comune cui il prodotto è riferito e gli estremi di iscrizione nel Registro.
2. La forma grafica e le specifiche tecniche del logo del Registro saranno approvate con successiva determinazione dirigenziale dell'Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato. L'iscrizione e la pubblicazione del Registro sono attivate già nelle more dell'approvazione del logo.
3. I soggetti direttamente interessati nella produzione dei prodotti De.Co. iscritti nel Registro possono utilizzare, gratuitamente, il logo nel rispetto delle seguenti disposizioni:



REGIONE BASILICATA

- a) il logo può essere riprodotto nelle quantità e dimensioni necessarie per l'esercizio dell'attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;
 - b) il logo deve essere chiaro e visibile e non può essere utilizzato con altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo del Registro regionale;
 - c) in nessun caso l'apposizione del logo deve indurre confusione nel consumatore e richiamare il prodotto alle denominazioni;
 - d) è vietata l'apposizione del logo direttamente sui prodotti o sugli imballi destinati alla vendita ai consumatori finali;
 - e) è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità del prodotto e relativi ad altri sistemi di certificazione della qualità;
 - f) è vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo da parte di soggetti non espressamente autorizzati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'utilizzo del logo del Registro nella pubblicità di iniziative promozionali.

Art. 8

(Verifiche requisiti di iscrizione nel Registro)

1. I Comuni iscritti nel Registro definiscono ed attuano delle verifiche interne volte ad assicurare la persistenza dei requisiti di iscrizione dei propri prodotti De.Co. nel Registro e la regolarità nelle modalità di uso del logo.
2. I Comuni iscritti nel Registro con cadenza triennale comunicano alla Regione gli esiti delle verifiche di cui al comma 1.
3. La Regione cancella con determinazione dirigenziale dal Registro i prodotti De.Co., le cui verifiche hanno avuto esito negativo.

Art. 9

(Coordinamento)



REGIONE BASILICATA

1. È istituito presso la Regione il Coordinamento regionale dei Comuni De.Co., costituito con determinazione dirigenziale.
2. Il Coordinamento è composto dal Dirigente dell'Ufficio regionale competente con funzioni di Presidente, dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione Internazionale della Presidenza della Giunta Regionale, dal Direttore dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) e dal Direttore dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.) o loro delegati. Le sedute del Coordinamento possono essere aperte anche ai Sindaci di ogni Comune della Regione Basilicata, o loro delegati, che hanno iscritto quantomeno un prodotto De.Co. e che hanno sottoscritto per adesione il regolamento di cui al successivo comma 4. Ferma l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna amministrazione comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.
3. Il Coordinamento promuove la realizzazione di azioni di animazione ed informazione presso gli enti territoriali e le aggregazioni di produttori e l'adozione di piani coordinati di valorizzazione e promozione delle De.Co. iscritte nel Registro. Vigila, inoltre, sul corretto utilizzo dello strumento delle De.Co..
4. Il Coordinamento adotta un proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con successiva determinazione dirigenziale.
5. La Regione assicura il supporto organizzativo e istruttorio alle attività del Coordinamento.
6. Per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
7. La partecipazione ai lavori del Coordinamento è a titolo gratuito e non dà diritto neppure al rimborso delle spese, che restano in capo agli Enti che le hanno sostenute.

Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, i Comuni che hanno già riconosciuto prodotti De.Co. alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, possono inviare le domande di iscrizione nel Registro regionale.



REGIONE BASILICATA

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Basilicata.

Vito Bardi